

PARERE 1 LUGLIO 2024
265/2024/I/EEL

PARERE AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE PER LA MODIFICA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 28 GIUGNO 2019, IN RELAZIONE AL DIVIETO DI CUMULO DEGLI INCENTIVI EROGATI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI CON LA REMUNERAZIONE DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1300^a *ter* riunione del 1 luglio 2024

VISTI:

- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione europea (di seguito: Commissione) del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto 30 giugno 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 giugno 2019 (di seguito: decreto 28 giugno 2019);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 28 ottobre 2021 (di seguito: decreto 28 ottobre 2021);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 9 maggio 2024, n. 180 (di seguito: decreto 9 maggio 2024);
- l'Atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo economico del 25 ottobre 2016, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31002, del 28 ottobre 2016 (di seguito: Atto di indirizzo 25 ottobre 2016);

- l’Atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo economico del 27 giugno 2019, prot. Autorità 17057, 17060 e 17062, di pari data (di seguito: Atto di indirizzo 27 giugno 2019);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 261/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 261/2018/R/eel);
- il parere dell’Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: parere 281/2019/R/eel);
- la Comunicazione della Commissione “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, 2014/C 200/01 (di seguito: linee-guida europee);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509);
- la lettera del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 27 giugno 2024, prot. Autorità 45581, del 28 giugno 2024 (di seguito: lettera 27 giugno 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
 - a) l’istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
 - b) che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- l’articolo 2 del decreto legislativo 379/03 prevede, da un lato, che l’Autorità definisca i criteri e le condizioni in base ai quali Terna è tenuta a elaborare una proposta di disciplina del mercato della capacità e, dall’altro lato, che tale proposta sia approvata dal Ministro delle Attività produttive (ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) con proprio decreto, sentita l’Autorità;
- in esito a un articolato percorso di consultazione, l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 98/11, ha definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità;
- la deliberazione ARG/elt 98/11 prevedeva che la capacità qualificata a partecipare alle procedure concorsuali del mercato della capacità fosse soltanto quella afferente

capacità che, tra l'altro, per tutto il periodo di consegna del contratto standard di approvvigionamento di capacità, non fosse assoggettata ad alcun regime di incentivazione agli investimenti in conto capitale, in conto interessi o in conto energia, ossia sull'energia prodotta (comma 10.7, lettera a);

- con la deliberazione 375/2013/R/eel, l'Autorità ha positivamente verificato la proposta di disciplina predisposta da Terna e preventivamente sottoposta a consultazione pubblica; tale proposta, integrata secondo le indicazioni dell'Autorità, è stata approvata dal Ministro dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità, con il decreto 30 giugno 2014;
- dopo l'entrata in vigore delle linee-guida europee, che hanno introdotto, tra l'altro, rilevanti vincoli nella valutazione, da parte della Commissione, dei meccanismi di remunerazione della capacità nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato, il Ministro dello Sviluppo economico, con l'Atto di indirizzo 25 ottobre 2016, ha indicato a Terna di apportare modifiche alla disciplina su una serie di aspetti; per quanto attiene agli incentivi, in particolare, il Ministro ha richiesto di fare riferimento agli incentivi in conto energia erogati dal Gestore dei Servizi energetici (di seguito: GSE) per la definizione di capacità incentivata ai fini della qualifica della capacità nel mercato della capacità e di prevedere che l'operatore possa scegliere se continuare a fruire dell'incentivo o partecipare al mercato della capacità;
- a seguito degli indirizzi ministeriali, è stato avviato un processo di modifica e integrazione della disciplina del mercato della capacità che ha condotto alla notifica del mercato italiano della capacità alla DG Concorrenza della Commissione, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato; a fronte della notifica del mercato italiano della capacità e degli impegni assunti dallo Stato italiano, la Commissione ha dichiarato il menzionato mercato compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, con la decisione C(2018) 617; detta decisione è stata successivamente confermata con la decisione C(2019) 4509;
- in merito al cumulo del mercato italiano della capacità con altre misure di aiuto, nella decisione C(2018) 617 è evidenziato che, se i produttori fruiscono di un regime di incentivazione all'investimento per l'energia prodotta, essi possono scegliere di rinunciare a questi incentivi per partecipare al mercato della capacità oppure possono mantenere gli incentivi e non partecipare al mercato della capacità;
- con la deliberazione 261/2018/R/eel, l'Autorità ha modificato e integrato la deliberazione ARG/elt 98/11 con la finalità, tra l'altro, di adeguare i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità all'Atto di indirizzo 25 ottobre 2016 e agli impegni assunti dallo Stato italiano con la Commissione in relazione al mercato della capacità; in particolare, per quanto riguarda gli incentivi, è stato previsto che, in attuazione dell'Atto di indirizzo 25 ottobre 2016, il requisito di cui al comma 10.7, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 98/11 (vale a dire il requisito relativo ai regimi di incentivazione che deve essere rispettato dalla capacità produttiva per potere essere qualificata a partecipare al mercato della capacità) si consideri rispettato se, per tutto il periodo di consegna del contratto standard di approvvigionamento di capacità, la capacità non è assoggettata, anche a seguito di rinuncia del beneficiario, ad alcun regime di incentivazione erogato in

- conto energia dal GSE (articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 98/11);
- con l'Atto di indirizzo 27 giugno 2019, il Ministro dello Sviluppo economico ha:
 - a) formulato ulteriori indirizzi in tema di capacità incentivata, stabilendo di escludere i certificati bianchi dagli incentivi erogati dal GSE in conto energia che non possono essere cumulati con la remunerazione del mercato della capacità;
 - b) richiesto all'Autorità di esprimere il parere sulla proposta di disciplina del mercato della capacità presentata da Terna, *ex* articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03, tenendo conto anche degli ulteriori indirizzi;
 - con il parere 281/2019/R/eel, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03, l'Autorità ha espresso al Ministro dello Sviluppo economico parere favorevole in merito allo schema di approvazione della proposta di disciplina del mercato della capacità elaborata da Terna, in quanto ha considerato detta proposta coerente con gli indirizzi di cui all'Atto di indirizzo 27 giugno 2019 e, per i profili diversi da quelli oggetto dei predetti indirizzi, con i criteri e le condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11, come modificata e integrata dalla deliberazione 261/2018/R/eel;
 - la proposta di disciplina del mercato della capacità è stata approvata dal Ministro dello Sviluppo economico con il decreto 28 giugno 2019;
 - il decreto 28 giugno 2019 contiene anche disposizioni in merito al divieto di cumulo degli incentivi erogati dal GSE con la remunerazione del mercato della capacità; in particolare, l'articolo 5 del menzionato decreto prevede che:
 - a) con riferimento agli incentivi erogati dal GSE che, ai sensi della disciplina del mercato della capacità, non sono cumulabili con la remunerazione del mercato della capacità, la rinuncia agli stessi sia relativa a tutta la durata del periodo di consegna oggetto delle procedure concorsuali;
 - b) la rinuncia determini la sospensione dell'erogazione degli incentivi ovvero del servizio da parte del GSE, senza diritto di recupero da parte del beneficiario degli incentivi;
 - c) il GSE, in relazione alla rinuncia del soggetto interessato, provvede all'adeguamento delle convenzioni in essere;
 - nel mese di novembre 2019 si sono tenute le prime due aste del mercato della capacità, relative ai periodi di consegna 2022 e 2023;
 - con il decreto 28 ottobre 2021 sono state approvate le proposte di modifica avanzate da Terna, previa consultazione pubblica, con riferimento alla disciplina del mercato della capacità, dopo che l'Autorità ha verificato la conformità delle medesime proposte rispetto ai criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
 - nel mese di febbraio 2022 si è svolta l'asta del mercato della capacità relativa all'anno di consegna 2024;
 - ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacità per gli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028, con il decreto 9 maggio 2024 sono state approvate le proposte di modifica formulate da Terna, previa consultazione pubblica, in relazione alla disciplina del mercato della capacità, in

seguito alla verifica di conformità svolta dall’Autorità sulle citate proposte rispetto ai criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;

- con un avviso sul proprio sito internet, lo scorso 23 maggio Terna ha reso noto che la prossima procedura concorsuale del mercato della capacità, relativa all’anno di consegna 2025, si svolgerà il 25 luglio 2024.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la lettera 27 giugno 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha richiesto un parere *ex* articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03 in merito a uno schema di decreto ministeriale; con detto schema si intende:
 - a) modificare l’articolo 5 del decreto 28 giugno 2019, al fine di chiarire la portata del divieto di cumulo, di ridurre il rischio di comportamenti opportunistici e di evitare indebite posizioni di vantaggio dei beneficiari degli incentivi rispetto agli obblighi derivanti dalle convenzioni in essere tra gli stessi e il GSE, prevedendo che, nel caso di meccanismi incentivanti nella forma di contratti per differenza a due vie, durante il periodo di sospensione conseguente alla rinuncia all’erogazione degli incentivi per il periodo di consegna oggetto dell’asta del mercato della capacità, resti fermo l’obbligo del beneficiario degli incentivi di restituzione, per ciascun periodo rilevante, delle eventuali somme dovute al GSE in caso di differenziali negativi tra il prezzo risultate dall’asta degli incentivi e il prezzo di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica;
 - b) prevedere che le modifiche di cui alla precedente lettera a) si applichino alle procedure concorsuali riguardanti gli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028;
 - c) stabilire che, in relazione alla procedura concorsuale riguardante l’anno di consegna 2025, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto oggetto del presente parere, Terna consenta agli operatori la modifica degli impegni eventualmente assunti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- segnalare al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica quanto segue in merito al contenuto della lettera 27 giugno 2024:
 - a) prima dell’adattamento conseguente all’Atto di indirizzo 25 ottobre 2016 e agli impegni assunti dallo Stato italiano con la Commissione, la deliberazione ARG/elt 98/11 (comma 10.7, lettera a) imponeva un divieto di cumulo generalizzato, stabilendo che la capacità qualificata a partecipare alle procedure concorsuali del mercato della capacità fosse soltanto quella afferente capacità che, per tutto il periodo di consegna del contratto standard di approvvigionamento di capacità, non fosse assoggettata ad alcun regime di incentivazione agli investimenti in conto capitale, in conto interessi o in conto energia, ossia sull’energia prodotta; il menzionato divieto di cumulo generalizzato non disciplinava la possibilità di rinuncia agli incentivi; prendendo atto degli indirizzi espressi con l’Atto di indirizzo 25 ottobre 2016 e della decisione C(2018) 617, l’Autorità ha integrato

l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 98/11 con l'articolo 20 (secondo cui, in attuazione dell'Atto di indirizzo 25 ottobre 2016, il requisito di cui al comma 10.7, lettera a., del citato allegato si considera rispettato se, per tutto il periodo di consegna del contratto standard di approvvigionamento di capacità, la capacità non è assoggettata, anche a seguito di rinuncia del beneficiario, ad alcun regime di incentivazione erogato in conto energia dal GSE), al fine di adeguare i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità agli indirizzi ministeriali in materia di capacità incentivata e agli impegni assunti dallo Stato italiano con la Commissione in relazione al mercato della capacità;

- b) nell'ambito dell'impostazione adottata in materia di capacità incentivata con gli Atti di indirizzo 25 ottobre 2016 e 27 giugno 2019 e con il decreto 28 giugno 2019, la modifica all'articolo 5 del citato decreto contenuta nell'articolo 1 dello schema di decreto di cui alla lettera 27 giugno 2024 può essere opportuna, con la progressiva diffusione dei meccanismi incentivanti nella forma di contratti per differenza a due vie, al fine di evitare comportamenti opportunistici funzionali a ottenere la sospensione dei meccanismi incentivanti (tramite l'accesso al mercato della capacità) per gli anni in cui in l'esecuzione di quanto previsto dalle convenzioni tra lo stesso GSE e i beneficiari dei medesimi meccanismi comporterebbe l'erogazione netta di somme al GSE, soprattutto nel caso in cui sia particolarmente limitato l'orizzonte di pianificazione del contratto di approvvigionamento di capacità;
- c) infine, la previsione dell'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto di cui alla lettera 27 giugno 2024, secondo cui, in relazione alla procedura concorsuale riguardante l'anno di consegna 2025, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto oggetto del presente parere, Terna deve consentire agli operatori la modifica degli impegni eventualmente assunti, interviene sul processo che è stato avviato con la pubblicazione della data della prossima asta e che condurrà allo svolgimento della stessa; è dunque necessario che sia assicurato che il processo per l'eventuale modifica degli impegni da parte degli operatori avvenga con modalità e secondo tempistiche che, tenendo conto dell'effettiva data di entrata in vigore del decreto, assicurino uno svolgimento ordinato della procedura concorsuale e delle attività che la precedono

DELIBERA

1. di esprimere, nei termini esplicitati in premessa, il parere in merito allo schema di decreto ministeriale di cui alla lettera 27 giugno 2024;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;

3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini